




PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI


PENSIONI



Pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia anticipata
Pensione di vecchiaia contributiva



Pensione anzianità
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità




Pensione indiretta
Pensione di reversibilità



PENSIONE DI VECCHIAIA

Art. 2 del Regolamento delle prestazioni previdenziali

REQUISITI



Anno di pensionamento	Età minima	Anzianità minima
2019 –2020	69 anni	34 anni
2021	70 anni	35 anni

Non è necessaria la cancellazione dall'Albo

Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo il raggiungimento dei requisiti



PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Art. 2, comma 2 del Regolamento delle prestazioni previdenziali

REQUISITI

Dal 2021, 35 anni di iscrizione e contribuzione e 65 anni di età,

Non è necessaria la cancellazione dall'Albo

Importo della pensione viene ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto alla data dell'ordinario pensionamento.

La riduzione è permanente

In presenza di almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione, non è prevista alcuna riduzione.

Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda



PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Art. 8 del Regolamento delle prestazioni previdenziali

REQUISITI

Età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (70 anni).

Non è necessaria la cancellazione dall'Albo

Dal 2021 meno di 35 anni ma più di 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione

Non essersi avvalsi della ricongiunzione **verso altro ente o della** totalizzazione o del cumulo



Una volta richiesta la pensione di vecchiaia contributiva non è possibile proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo



Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda



PENSIONE DI ANZIANITA'

Art. 7 del Regolamento delle prestazioni previdenziali

REQUISITI



Nel 2018 -2019	61 anni di età	39 anni di anzianità contributiva
Nel 2020	62 anni di età	40 anni di anzianità contributiva

E' necessaria la cancellazione dall'albo degli avvocati **e da quello speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.**

La pensione di anzianità spetta su domanda dell'interessato con le decorrenze previste dalla legge (finestre di accesso)



CALCOLO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

Artt. 4 e 6 del Regolamento delle Prestazioni

Due quote compongono la pensione di vecchiaia

Quota base



Calcolata col metodo retributivo

Quota modulare



Calcolata col metodo contributivo ex L.335/95



SUPPLEMENTI DI PENSIONE

Anno maturazione pensione	Decorrenza supplemento
2019 – 2020	Dopo un anno dal pensionamento
2021	Nessun supplemento



Per le pensioni maturate dall'anno 2021 non è previsto alcun supplemento.



PENSIONE DI INABILITA'

Art. 9 e art. 11 Regolamento delle prestazioni previdenziali

REQUISITI

Capacità all'esercizio della professione esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione

Iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del 40° anno di età

Almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione

Cancellazione da tutti gli albi forensi


Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda



CALCOLO DELLA PENSIONE DI INABILITA'



Per il calcolo della quota di pensione valgono le stesse modalità di calcolo stabilite per la pensione di vecchiaia



Entro i 10 anni dall'ammissione la pensione di inabilità può essere assoggettata a revisione ai fini della verifica della permanenza delle condizioni che hanno determinato la sua concessione.



PENSIONE DI INVALIDITA'

Art. 10 e art. 11 del Regolamento delle Prestazioni

REQUISITI

Capacità all'esercizio della professione ridotta in modo continuativo, per infermità, a meno di 1/3

Motivo invalidante sopravvenuto all'iscrizione o, se preesistente, aggravato dopo l'iscrizione

Iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del 40° anno di età

**Almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Non è necessaria la cancellazione dagli Albi**

Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda



CALCOLO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA'

Importo: 70% **di quello della pensione di inabilità**

Ogni 3 anni accertamento **della persistenza dell'invalidità per conferma o revoca la concessione della pensione (se soggetta a revisione)**

Può essere commutata in pensione di vecchiaia o di anzianità **da chi ha proseguito l'attività professionale se sono stati maturati i relativi requisiti**

Se l'incapacità lavorativa diviene permanente si può chiedere di commutare la pensione di invalidità in pensione di inabilità



PENSIONE INDIRETTA

Art. 12 Regolamento delle prestazioni previdenziali

REQUISITI

Spetta ai superstiti di avvocati iscritti continuativamente alla Cassa da data anteriore al compimento dei 40° anni di età, non pensionati, che abbiano maturato almeno 10anni di effettiva iscrizione e contribuzione

Non può essere chiesta dai superstiti nel caso in cui il professionista risulti cancellato dalla Cassa da almeno tre anni

MISURA DELL'IMPORTO




60% AL SOLO CONIUGE

80% AL CONIUGE CON UN FIGLIO MINORE O EQUIPARATO*

100% AL CONIUGE CON DUE O PIU' FIGLI MINORI O EQUIPARATI*

Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo il decesso del professionista

**Se studente fino al 26° anno di età ovvero se maggiorenne inabile al 100%, a carico del genitore al momento del decesso del professionista*





PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Art. 12 Regolamento delle prestazioni previdenziali

REQUISITI

Spetta ai superstiti di avvocati già titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico erogato dalla Cassa


MISURA DELL'IMPORTO



60% AL SOLO CONIUGE



80% AL CONIUGE CON UN FIGLIO MINORE O EQUIPARATO*



100% AL CONIUGE CON DUE O PIU' FIGLI MINORI O EQUIPARATI*

Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo il decesso del pensionato

*** Se studente fino al 26° anno di età ovvero se maggiorenne inabile al 100%, a carico del genitore al momento del decesso del professionista**



PENSIONE DI REVERSIBILITA' E INDIRECTA

In mancanza del coniuge


In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso la pensione è liquida



**60% ad un figlio minore o
equiparato***



80% a due figli minori o equiparati*



100% a tre o più figli minori o equiparati*

**** Se studente fino al 26° anno di età ovvero se maggiorenne inabile al 100% a carico del genitore al momento del decesso del professionista***




CASSA FORENSE E LA COMUNICAZIONE CON GLI ISCRITTI



WWW.CASSAFORENSE.IT

WWW.CFNEWS.IT



SOCIAL MEDIA



CALL-CENTER

06 87 40 40 40



CHAT